CAPITOLO VI- ZONE A – INSEDIAMENTI DI INTERESSE STORICO, ARCHITETTONICO, AMBIENTALE

Le zone "A" sono le parti del territorio interessate ad aggregati urbanistico-edilizi o parti di essi che rivestonocarattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale. Comprendono complessi urbanistici , singoli edifici civili e religiosi riconducibili ad un periodo storico antecedente il 1950 e che conservano caratteri storici originali sia sotto il profilo urbanistico che tipologico, tali da renderne indispensabile la conservazione.

ART. VI.1 - ARTICOLAZIONE IN SOTTOZONE

Le zone A si articolano nelle seguenti sottozone:
- A1, Insediamenti di antica formazione
- A2, Insediamenti di valore storico testimoniale, isolati o inglobati nella recente struttura urbano-rurale
- A3, Edifici e complessi religiosi e civili a valore storico ambientale

ART. VI.2 - DESTINAZIONI D'USO AMMESSE NELLE ZONE A

(c1) Nelle zone A sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

a) residenza e funzioni abitative in genere, con i relativi servizi, compresi i garage privati (Art.IV.2, punto 1);

b) usi vari di tipo diffusivo, (art.IV.2., punto 2.1) in misura non superiore al 50% della Su destinata a residenza in ciascuna unità edilizia. Qualora l'unità edilizia appartenga a diverse proprietà, il 50% andrà calcolato solo sulle quote di Su, su cui il richiedente dimostri di avere titolo ad intervenire;

c) attività commerciali al dettaglio (art.IV.2, punto 2.2.), nel rispetto delle indicazioni del Piano del Commercio, e attività artigianali di servizio (art.IV.2, punto 4.1) con esclusione delle lavorazioni rumorose, nocive, inquinanti e comunque incompatibili con la residenza; per entrambi gli usi valgono le stesse limitazioni di cui al punto b);

d) esercizi pubblici, quali: ristoranti, bar, trattorie, osterie (art.IV.2, punto 2.3.), senza limitazioni, al piano terra, negli interrati e seminterrati abitabili, nei piani ammezzati;

e) attività direzionali (art.IV.2, punto 3.1) senza limitazione per quelle pubbliche (istituzioni pubbliche statali e degli Enti Locali elettivi) e per attività politiche, sociali, sindacali e di categoria, culturali, religiose; per le altre attività in misura non superiore al 20% della Su destinata a residenza alla data di adozione del PRG;

f) parcheggi pubblici e garage di uso pubblico;

g) servizi culturali e sociali (art.IV.2, punto 5);

h) alberghi, e attrezzature ricettive (art.IV.2, punto 7.1);

E' comunque facoltà del Sindaco opporre divieto a destinazioni d'uso che, a causa del tipo di attività svolta, dei movimenti di traffico indotti, della nocività e rumorosità, o per altro motivo, possono alterare, in modo dannoso l'equilibrio urbanistico della zona limitrofa all'edificio o della città storica.

(c2) Per i cambiamenti di destinazione d'uso valgono le prescrizioni dell'Art.III.8.